



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 823/2026/IV

Bando di interpello n. 4/2026- GRADUATORIE PROVVISORIE

BANDO DI INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DI SEZIONE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

GRADUATORIE PROVVISORIE

Il Consiglio, nella seduta del 07.07. 2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Lanfranco Maria Tenaglia;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 30.12.2025 n. 199, in cui è previsto che *"l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso:*

- a) *il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;*
- b) *il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028";*

Richiamato l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *"i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto";*

Richiamata la delibera n. 554 del 28.04.2026, con cui il Consiglio ha esteso l'applicazione del requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, a tutte le procedure concorsuali (verticali) e di interpello (orizzontali) interne, finalizzate rispettivamente alla assegnazione del medesimo incarico in altra sede o di diverso incarico, di cui al successivo comma 4-bis, a decorrere dai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interPELLI deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della delibera stessa;

Richiamato l'art. 1, co. 7, legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, co. 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1 della medesima legge”*;

Richiamato l'art. 11, co. 4-bis, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto: *“l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente di sezione e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore”*;

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) *Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) *Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Vista la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

Richiamata la delibera n. 558 del 28 aprile 2026, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il bando di interpello per l'assegnazione di medesimo incarico in diversa sede, per la copertura di n. 24 posti vacanti di Presidente di Sezione nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado – n. posti vacanti PS:

| CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI | CGT II | N. POSTI |
|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| CGT II ABRUZZO | 1 | CGT II CALABRIA | 2 | CGT II CAMPANIA | 13 |
| CGT II LOMBARDIA | 2 | CGT II PUGLIA | 2 | CGT II SICILIA | 2 |
| CGT II TOSCANA | 2 | | | | |

Richiamate in modo particolare le seguenti disposizioni del bando:

- b) l'articolo 1 lettera b) in cui è previsto che l'interpello è riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, titolari di incarico di Presidente di sezione, attribuito con formale provvedimento di nomina – D.P.R./D.M.;
- l'articolo 1, lettera c) in cui è previsto che la domanda di partecipazione equivale a dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di Presidente di sezione presso le sedi scelte;
- l'articolo 1, lettera d) in cui è previsto che il punteggio per il servizio prestato nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, è attribuito sulla base della Tabella "F" di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 2 e 3 che disciplinano i requisiti di ammissione, di nomina e le cause di esclusione;
- l'articolo 5 che disciplina l'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-ter, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 e ss.mm.ii, sulla base della Tabella F unita al Decreto;

- l'articolo 7 che disciplina la formazione delle graduatorie, degli elenchi e l'assegnazione degli incarichi, prevedendo in particolare che gli elenchi provvisori, approvati dal Consiglio in seduta plenaria, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI". Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, i quali potranno presentare le proprie osservazioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine il Consiglio procederà alla approvazione delle graduatorie in via definitiva.
- gli articoli 8 e 9 che disciplinano rispettivamente la revoca della domanda di partecipazione e la rinuncia all'incarico, prevedendo che il candidato possa revocare la domanda di partecipazione relativamente ad una o più sedi opzionate sino alla data di approvazione definitiva degli elenchi, restando invariato l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di partecipazione. Successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale. Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più ammissibile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii. .

Viste le domande di partecipazione validamente pervenute e non revocate entro i termini di presentazione individuati dal bando pari a n. 2, di cui all'allegato n. 1 alla presente delibera;

Richiamato l'articolo 6 del bando in cui è previsto che i concorsi/interPELLI interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istruiti nell'ambito delle competenze regolamentari della Commissione IV Concorsi, la quale ha altresì il compito di predisporre le proposte di delibera di graduatoria e le proposte di delibera di nomina da sottoporre all'adunanza plenaria;

Dato atto che la Commissione Concorsi:

- ha provveduto allo scrutinio delle domande, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione e dell'insussistenza delle cause di esclusione, alla definizione dei periodi di servizio validamente valutabili e al conseguente calcolo dei punteggi di anzianità di servizio negli incarichi ricoperti da ciascun candidato sino al 10 giugno 2026;
- ha accertato l'insussistenza delle cause di inammissibilità e di esclusione nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione;
- ha accertato che non sono pervenute domande di partecipazione per le seguenti Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:

| | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| CGT II CALABRIA | CGT II LOMBARDIA | CGT II PUGLIA |
| CGT II SICILIA | CGT II TOSCANA | |

- non ha ritenuto necessario procedere alle valutazioni inerenti al giudizio di demerito incidenti sulla eventuale precedenza nell'ordine delle graduatorie, considerato che il numero dei partecipanti ammessi, in tutte le sedi concorsuali, è pari o inferiore a quello bandito;
- all'esito dell'istruttoria ha provveduto alla formazione delle graduatorie provvisorie dei candidati idonei, in possesso dei requisiti prescritti, che hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico, in ordine di punteggio decrescente, ed in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica (allegati da 2 a 3);
- condivisa l'attività istruttoria e tutte le valutazioni e le considerazioni espresse dalla Commissione Concorsi come sopra dettagliate;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dichiarare ammesse alla procedura concorsuale n. 2 domande di partecipazione di cui all'elenco Allegato n. 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di approvare le graduatorie provvisorie degli idonei di cui agli allegati n. 2 e n. 3 alla presente delibera, costituendone parti integranti e sostanziali;

di dichiarare deserta la partecipazione alle seguenti sedi concorsuali:

| | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| CGT II CALABRIA | CGT II LOMBARDIA | CGT II PUGLIA |
| CGT II SICILIA | CGT II TOSCANA | |

AVVISA

Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del bando di concorso, è ammessa la revoca della domanda di partecipazione ad uno o più incarichi opzionati sino alla data di approvazione definitiva degli elenchi. Resta invariato l'ordine di preferenza degli incarichi indicati nella domanda di partecipazione.

La dichiarazione di revoca della domanda dovrà essere resa in forma scritta, debitamente firmata, ed inviata, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it.

I candidati potranno presentare le proprie osservazioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Decorso il suddetto termine il Consiglio procederà alla approvazione delle graduatorie in via definitiva;

Successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le osservazioni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

La comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa, Affari Giuridici e Magistrati;
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

LA PRESIDENTE

Firmatario1

| Allegato n. 1 - Elenco domande - Bando 4/2026 PS II GRADO | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------------|
| N. | ID | Data Invio | Scelta 1 |
| 1 | 787-2026-12932 | 30/05/2026 23:53:40 | PS (CGII) – CAMPANIA |
| 2 | 794-2026-7744 | 03/06/2026 10:10:50 | PS (CGII) – ABRUZZO |

| Allegato n. 2 - GRADUATORIA PROVVISORIA - PS (CGII) – ABRUZZO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| N. | ID | Nome | Cognome | Data Nascita | Data Invio | Punti | 1^a | 2^a | 3^a | 4^a | 5^a |
| 1 | 794-2026-7744 | MASSIMILIANO | BALLORIANI | 02/03/1971 | 03/06/2026 10:10:50 | 32.000 | X | | | | |

| Allegato n. 3 - GRADUATORIA PROVVISORIA – PS (CGII) – CAMPANIA | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| N. | ID | Nome | Cognome | Data Nascita | Data Invio | Punti | 1^a | 2^a | 3^a | 4^a | 5^a |
| 1 | 787-2026-12932 | IDA | RAIOLA | 16/10/1969 | 30/05/2026 23:53:40 | 27.000 | X | | | | |